



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A11249 del 05/12/2011

Proposta n. 22213 del 16/11/2011

**Oggetto:**

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Disposizioni applicative.

**Proponente:**

Estensore	PALMA ANGELA	_____
Responsabile del procedimento	PALMA ANGELA	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 e regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Disposizioni applicative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale"*;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali concernenti, tra l'altro, i procedimenti relativi all'attuazione del Reg. CE 479/2008 e del Reg. CE 1234/2007;

VISTO il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO l'articolo 11 del sopracitato Regolamento (CE) n. 479/2008, che prevede la concessione del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF) n. 2553 dell'8 agosto 2008, con il quale, in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 1990 del 29 luglio 2009 recante *"Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti"* che ne modifica, tra l'altro, il comma 5 dell'art. 8 stabilendo che a decorrere dalla campagna 2009/2010 l'importo medio del sostegno ammissibile non può superare i 9.500 Euro ad ettaro;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 6822 del 13 ottobre 2011 recante “Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” che ne modifica l’art. 8 ai commi 5 ed 8;

CONSIDERATO che, per effetto della modifica operata al Decreto MiPAAF n. 2553/2008 - art. 5 dal Decreto MiPAAF n. 6822/2011, a decorrere dalla campagna viticola 2011/2012, l’importo medio ammissibile per ettaro al sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può superare i 12.350,00 Euro;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto della modifica operata al Decreto MiPAAF n. 2553/2008 - art. 8 dal Decreto MiPAAF n. 6822/2011, le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 892: “*Approvazione delle Disposizioni Regionali Applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013*” che, tra l’altro:

- incarica il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale (ora Dipartimento Istituzionale e Territorio) ad emanare le modalità di attuazione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.
- dispone, nell’Allegato 1, “*Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data della comunicazione prevista al punto 9.2 del presente provvedimento, con cui l’interessato è informato che la propria domanda al regime di sostegno comunitario è stata approvata, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della medesima domanda qualora la stessa risulti approvata e finanziata.*”
- dispone, nell’Allegato 1: “*L’importo del sostegno comunitario alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti non supera, a livello regionale, mediamente gli 8.600,00 Euro ad ettaro*”;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. C2204 del 24/8/2009 “*Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Disposizioni applicative.*”, in applicazione del Decreto MiPAAF n. 1990 del 29 luglio 2009, è stato modificato l’Allegato 1 della citata DGR n. 892/2008 prevedendo che, a decorrere dalla campagna viticola 2009/2010, l’importo medio del sostegno ammissibile non poteva superare i 9.500,00 Euro ad ettaro;

DATO ATTO che con la sopra citata DGR n. 892/2008 sono state stabilite le entità dei contributi massimi riconoscibili per la realizzazione delle opere previste dalle singole misure di ristrutturazione e riconversione del vigneto, così come nell’Allegato 1 - *Tabella interventi* di cui alla *Tabella 1*, facente parte integrante del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover modificare le Disposizioni Applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 - Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 892, in conformità al Decreto MiPAAF n. 6822 del 13 ottobre 2011,

#### DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni e per i motivi richiamati in premessa,

di modificare le Disposizioni Applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/1999 del Consiglio. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 - Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 892, in conformità al Decreto MiPAAF n. 6822 del 13 ottobre 2011, come segue:

- l'importo medio del sostegno ammissibile non può superare, a decorrere dalla campagna viticola 2011/2012, i 12.350,00 Euro ad ettaro.
- sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*dott. Roberto Ottaviani*